

COMUNE DI PIODE

PROVINCIA DI VERCELLI

N.°3/17

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE: COMPONENTE IMU E TASI - CONFERMA ALIQUOTE PER L'ESERCIZIO 2017

-

L'anno 2017, addì 21 del mese di MARZO, alle ore 21,00 nella sala Consiliare Municipale, previa osservanza di tutte le formalità previste dalla legge, sono stati convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale, nelle persone dei signori:

Presenti

Davide Ferraris - sindaco	si
Piero Ferraris	si
Remo Poloni	si
Bruno Ferraris	si
Fabrizio Camosso	si
Chiara Giacobini	no
Alberto Daffara	no
Walter Negra	si
Barbara Baladda	no
Cristoforo Enzo	no
Giuseppe Ferraris	si

Totale presenti

n°

7

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale: Mollia dr.ssa Antonella.

Essendo legale la seduta, assume la presidenza il Sindaco, Ferraris Davide, per trattare l'argomento in oggetto.

Il sindaco propone di deliberare sul seguente oggetto:

IMPOSTA UNICA COMUNALE: COMPONENTE IMU E TASI - CONFERMA ALIQUOTE PER L'ESERCIZIO 2017

Premesso che la legge 27.12.2013 n. 147 all'art.1, comma 639 e seguenti, istituisce e disciplina la nuova imposta unica comunale – I.U.C.;

Dato atto che tale nuova imposta unica si compone di:

I.M.U.: Imposta comunale sugli immobili

T.A.S.I.: Tributo per i servizi indivisibili

T.A.R.I.: Tassa sui rifiuti

Dato atto che:

L'I.M.U. - Imposta comunale sugli immobili, riveste natura patrimoniale ed è dovuta dai possessori di immobili, fatta esclusione per le abitazioni principali

La T.A.S.I. - Tributo per i servizi indivisibili, è destinata a finanziare la erogazione e fruizione di servizi comunali indivisibili, ed è dovuta sia dal possessore che dall'utilizzatore di immobili, compresa l'abitazione principale

La T.A.R.I. - Tassa sui rifiuti, è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta dall'utilizzatore del servizio.

Visto il comma 682 dell' art. 1 della citata legge n. 143/2013, il quale stabilisce che il comune determina l'applicazione della IUC con apposito regolamento, concernente tra l'altro:

b) per quanto riguarda la TASI:

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.16 in data 18.07.2014, con la quale è stato approvato il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale;

Visti in particolare:

- gli artt. 10 e seguenti, 22 e seguenti, 30 e seguenti;

- l'art.16, comma 1, che prevede le casistiche per le quali possono essere riconosciute agevolazioni per l'applicazione dell'imposta sugli immobili – IMU;

- gli artt. 26 e 27, che disciplinano le modalità di determinazione delle aliquote e delle detrazioni ed esenzioni della componente TASI;

preso atto che i servizi indivisibili per i quali la TASI è applicata, al fine di garantirne principalmente la copertura dei costi, vengono così individuati:

Servizi indivisibili	Costi
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	21.388,00
Illuminazione pubblica e servizi connessi	14.850,00
Parchi e servizi per la tutela del verde	5.650,00
Servizi cimiteriali	2750,00

prevedendo inoltre che, contestualmente alla determinazione delle aliquote, il Consiglio Comunale indicherà, per ciascuno dei servizi suelencati, i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. Con la stessa deliberazione, con disposizione avente natura regolamentare, il Consiglio Comunale potrà individuare i servizi indivisibili in modo diverso rispetto a quelli inizialmente previsti al comma precedente.

Ai fini del calcolo dei costi da coprire con i proventi della TASI, è fatta salva ogni disposizione normativa che comporti una riduzione dei trasferimenti dello Stato collegata alla nuova entrata derivante dalla TASI, derivandone che le entrate per TASI dovranno essere almeno pari alle riduzioni dei trasferimenti statali determinate dal Ministero dell'Interno.

Visto l'art. 1, comma 668, della legge n. 147/2013 nel testo riformulato dal D.L. 6.3.2014 n. 16, il quale chiarisce che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli;

Visto l'art. 1, comma 676, della legge n. 147/2013, il quale stabilisce che l'aliquota di base della TASI è pari all'uno per mille con possibilità di riduzione fino all'azzeramento;

Visto l'art. 1, comma 678, della legge n. 147/2013, il quale stabilisce che per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota della TASI non può eccedere la misura del 1 per mille;

Vista la Legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), nelle parti relative alle norme di interesse in materia di finanza e fiscalità locale:

Art. 1, comma 10, in materia di IMU.

- *lettera a) viene eliminata la possibilità per i Comuni di assimilare all'abitazione principale l'abitazione concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (figli, genitori), oggetto della norma successiva.*
- *lettera b) viene introdotta la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari - fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:*
 - *il comodante deve risiedere nello stesso Comune;*
 - *il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso Comune), non classificata in A/1, A/8 o A/9;*
 - *il comodato deve essere registrato.*

Art.1, comma 14, *sancisce l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali; in particolare, la lettera a), con una modifica al comma 639, elimina la Tasi dagli immobili destinati ad abitazione principale non solo del possessore, ma anche "dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare", ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (cd. "immobili di lusso").*

Con la lettera b) viene sostituito il co. 669 della legge di stabilità 2014, riguardante il presupposto impositivo della Tasi. Tale nuova disposizione rappresenta una norma di coordinamento con la generale esenzione TASI di abitazioni principali e terreni agricoli. Viene precisato che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli e dell'abitazione principale.

Si ritiene di confermare le aliquote così come già stabilite nell'anno 2016, stante la necessità di adempiere al disposto di legge dell'articolo 1, comma 26, della legge 208/2015 in materia di sospensione dell'efficacia delle deliberazioni comportanti aumenti di tributi ed addizionali per l'anno 2017;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 : f.to Mollia A.

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 : f.to Agnesina C.

Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

1. Di confermare le seguenti aliquote per il calcolo della imposta municipale propria - IMU a valere per l'anno 2017:

Gruppo catastale	Aliquota base	Maggiorazione prevista	Aliquota definitiva
Abitazione principale Solo in caso di categorie catastali A1- A8 e A9	0,40	0,00	0,40
D	0,76	0,04	0,80
Terreni agricoli	0,0	0,00	0,0
Terreni edificabili E ALTRI FABBRICATI	0,76	0,04	0,80

TASI

Di confermare le seguenti aliquote per il calcolo della TASI a valere per l'anno 2017:

Gruppo catastale	Aliquota base	Maggiorazione o diminuzione prevista	Aliquota definitiva
Sia abitazione principale che secondaria, Terreni edificabili, Immobili gruppo D	1 per mille	0,0	1,0 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille	=	1,00 per mille

2) Di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore dal 01/01/2017;

Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA l'urgenza che riveste l'adozione dell'atto;

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Presidente
D. Ferraris

Il Segretario comunale
Mollia A.

- PUBBLICAZIONE albo -

Certifico, su dichiarazione del messo comunale, che copia della presente viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni dal _____

Il Responsabile del Servizio

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva ai sensi del D.l.gvo n° 267/00, art. 134, comma 4.

Piode,

Il Segretario comunale

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo;

Piode, _____

Il Segretario comunale